

La riforma del Consiglio superiore. Task force per la Cassazione

Fisco con giudici ad hoc

Sezioni nei tribunali e misure per l'arretrato

DI CRISTINA BARTELLI

Sezioni speciali presso i tribunali per il contenzioso tributario a cui accompagnare una definizione agevolata delle controversie fiscali e una task force d'emergenza per smaltire l'arretrato fiscale monstre presso la Corte di cassazione. È questo il mix di misure per la riforma della giustizia tributaria che la VI commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) mette nero su bianco in una delibera che sarà votata il prossimo 8 marzo con lo scopo di inviare la proposta legislativa al ministero della giustizia.

Per l'organo di autogoverno della magistratura non si può perdere tempo di fronte ai ricorsi fiscali pendenti in Corte di cassazione ci si trova di fronte a una situazione di «assoluta emergenzialità» tanto da far prevedere, laddove le norme rimanessero immutate, che tra il 2020-2025 il contenzioso tributario finirebbe per comporre tra il 56 e il 64%



Palazzo dei Marescialli, sede del Csm

della complessiva pendenza della cassazione civile».

Per il Csm dunque la riforma della giustizia tributaria dovrebbe innanzitutto tenere conto di una soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali con l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali. Su questa strada per i giudici avrebbe senso collegare strumenti di definizione agevolata delle controversie con finalità de-

flattive. La riforma dovrebbe prevedere il reclutamento di 750 nuovi magistrati ordinari da destinare al neo nato settore tributario.

Per quanto riguarda l'arretrato, che è definito situazione emergenziale, il Csm punta tutto sottoponendo all'attenzione del ministero della giustizia la creazione di appositi collegi giudicanti speciali in Cassazione. «Una sorta, dunque», scrivono i ma-

gistrati, «di taskforce con la mission di azzerare o quantomeno ridurre sensibilmente, con riferimento a una specifica materia e applicando delle regole speciali, cioè diverse da quelle che ordinariamente regolano il funzionamento del giudice di legittimità».

Lo schema, ricorda la VI commissione del Csm, è stato già in passato utilizzato in due occasioni. Nel caso, per cinque anni, di 1.000 giudici onorari aggregati destinati a operare all'interno delle sezioni stralcio per definire i procedimenti civili pendenti, e con la creazione del giudice ausiliario incaricato di comporre i collegi delle sezioni civili delle corti di appello al fine di contribuire alla definizione dei procedimenti pendenti.

La task force, secondo il Csm, dovrà essere costituita da almeno 50 unità che dovrebbero occuparsi esclusivamente della eliminazione dell'arretrato dell'attuale sezione tributaria.

— © Riproduzione riservata —

Vicenza, niente code

Vicenza in 12 mesi dimezza l'arretrato del contenzioso tributario. In commissione tributaria provinciale un -39% dei processi pendenti tra il 2015 e il 2016. Il motivo? A guidare la commissione tributaria provinciale un giudice togato che opera a tempo pieno, che ha smaltito quasi il doppio del contenzioso arretrato rispetto alla media del Veneto. La Camera degli avvocati tributaristi del Veneto ha analizzato l'attività delle sette Commissioni tributarie provinciali del Veneto. Tra il 2015 e il 2016 in quasi tutte le province venete l'arretrato del contenzioso tributario è calato con una media del 19,26%. «Proseguendo con questi ritmi a Vicenza», osserva l'avvocato Umberto Santi, presidente della Camera degli avvocati tributaristi del Veneto «nel giro di al massimo un paio di anni il contenzioso tributario arretrato potrà essere totalmente azzerato».

Residenze all'estero, locazioni e bollette forti

Il contratto di affitto e le utenze domestiche estere vincono la presunzione di falsa residenza. Gli uffici e i giudici che non tengano conto di tali elementi nel configurare un'esterovestizione personale commettono un errore «tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato». Ad affermarlo è la sezione tributaria della Cassazione, che nella sentenza n. 5388/17 del 3 marzo scorso ha dato ragione a Davide Sanguinetti, ex tennista professionista italiano (noto per i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 1998 e per le oltre 20 presenze in Coppa Davis con la maglia azzurra). L'Agenzia delle entrate contestava la fittizietà della residenza a Montecarlo dell'atleta. L'articolo 2, comma 2-bis del Tuir considera infatti fiscalmente residenti in Italia i cittadini trasferiti in paesi black list, salvo prova contraria a cura del contribuente. Con riferimento all'anno 1999, i verificatori accertavano un maggior reddito da lavoro autonomo (per partecipazione a tornei e sponsorizzazioni) di 562 mila euro, ridotto in primo grado a circa 500 mila euro. In appello, però, la Ctr Liguria riteneva non provata la residenza estera di Sanguinetti, confermando quindi l'operato del fisco. Da qui il ricorso per cassazione dell'ex davisman, basato tra l'altro sul fatto che i giudici regionali non avessero tenuto in considerazione il contratto di locazione dell'appartamento monegasco, firmato nell'ottobre 1998 e successivamente registrato. Una tesi che convince gli ermellini, secondo i quali la Ctr è inciampata in un «difetto nella coerenza logico formale nell'attività di individuazione delle fonti del proprio convincimento o di scelta», avendo «omesso di valutare proprio la documentazione riguardante l'anno 1999: contratto di locazione sottoscritto e registrato, il contratto con la banca del 2 giugno 1999, fatture dell'elettricità e del gas del 1999». Da qui l'annullamento della sentenza impugnata. Va ricordato che Sanguinetti aveva già ottenuto una pronuncia favorevole della suprema corte sul medesimo tema, ma con riferimento all'anno 2001 (sentenza n. 20285/2013).

Valerio Stroppa



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

LA RIESUMAZIONE NON RISPETTA LE NORME COMUNITARIE

Modello Intra contro diritto Ue

La riesumazione del modello Intra acquisti contrasta con le norme nazionali e comunitarie vigenti. E l'abrogazione retroattiva della comunicazione black list, oltre alla mancanza di soglie per i corrispettivi, crea dubbi sull'imminente compilazione dello spesometro 2016.

Questi alcuni fra i numerosi temi critici evidenziati in un comunicato congiunto Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'Impresa privata (Confimi Industria).

I dubbi sull'Intra. Il problema del revirement degli elenchi acquisti (art. 13, comma 4-ter, del provvedimento «mille proroghe») nasce dall'esigenza di consentire all'Istat di ottemperare alle scadenze statistiche mensili in seno all'Eurostat.

Con il comunicato del 17 febbraio scorso, l'Agenzia entrate, delle Dogane e l'Istat, nelle more della conversione in legge del cosiddetto «mille proroghe», hanno precisato che «l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni» compresi gli arrivi a scopo di lavorazione, ovviamente, ma nulla, quindi, né per i trimestrali né (a prescindere dalla periodicità) per i servizi passivi.

Nonostante la riesumazione tout court uscita dal testo «raffazzonato» del «mille proroghe», l'auspicio è che tale lettura semplificata sia prontamente confermata per tutto il 2017.

Viene osservato, infatti, che tale testo dovrà necessariamente essere rivisitato per una serie di motivi fra i quali: (i) l'eliminazione, dal 2018, dei servizi resi (e non solo di quelli ricevuti) si pone indubbiamente in contrasto con l'art. 262 della Direttiva; (ii) il «mille proroghe» (letteralmente) non si è occupato dell'art. 3, del dlgs 127/2015 e

pertanto, per chi opererà per la trasmissione strutturata delle fatture, continuerebbe a operare l'esonerazione ritornando, da punto a capo, ai problemi dell'Istat. Nella sostanza, sostengono le associazioni, il testo del «mille proroghe» non regge ed è opportuno dare continuità (per la stessa credibilità del legislatore e dell'amministrazione finanziaria) al contenuto del comunicato del 17 febbraio.

Spesometro old style. Il primo dubbio concerne l'abrogazione, con effetto già dal 2016, dei commi da 1 a 3 del 40/2010; viene meno l'obbligo di comunicare sine die le operazioni paradisiache («black list») oppure, tale abrogazione, determina la reviviscenza (si badi) senza soglia nello «spesometro» relativo al 2016?

Il dubbio è più che lecito giacché per il nuovo di «spesometro» è già chiaro come tali operazioni, dal 2017, siano ripescate laddove soggette a registrazione Iva.

Nel caso di reviviscenza, al fine di limitare disagi e costi, viene auspicato il riconoscimento della possibilità di comunicare tali informazioni vuoti attraverso il consueto «BL», vuoti attraverso il quadro «SE», a seconda di come risulterà più agevole al contribuente.

L'altro nodo riguarda la comunicazione dei dati relativi ai corrispettivi; fino allo scorso anno, in extremis, sono sempre sopraggiunti provvedimenti per esonerare le operazioni fino a 3.000/3.600 euro.

È opportuno che anche da questo versante si faccia subito chiarezza auspicando un'anticipazione, già al 2016, di quanto già chiarito (circolare 1/E/2017) per lo spesometro 2017 che non richiede più la trasmissione dei corrispettivi, fatto il caso di colui che opta per la trasmissione giornaliera, di cui al dlgs 127/2015 (riproduzione riservata).

Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech